|  |  |
| --- | --- |
| **Nome intervento**  **PREMIO GIOVANI - IMPRESE EXTRA AGRICOLE** | **INT. 11** |

|  |  |
| --- | --- |
| **CODICE INTERVENTO** | SRE04 |
| **NOME INTERVENTO** | start up non agricole |
| **TIPO INTERVENTO** | INSTAL (75) - Insediamento di giovani agricoltori e nuovi agricoltori e avvio di nuove imprese rurali |

|  |  |
| --- | --- |
| **LINK PER PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP)** | <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24037> - scaricare la versione del 23/10/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC** | SO7 Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali  SO8 Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile |
| **INDICATORI DI RISULTATO** | R.37 Nuovi posti di lavoro finanziati nell'ambito dei progetti della PAC |
| **CRITERI** | Criteri di ammissibilità dei beneficiari  CR01: Persone fisiche  CR02: Microimprese o piccole imprese  CR03: Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese  Settori produttivi e di servizi per i quali viene sostenuto l’avvio di nuove imprese  CR05: Può essere sostenuto l’avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per:  a popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc);  b) commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT;  c) attività artigianali, manifatturiere;  d) turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale;  e ) valorizzazione di beni culturali e ambientali;  f) ambiente, economia circolare e bioeconomia;  g) produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell’uso di energia;  h) trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita.  Altre condizioni di ammissibilità  CR06: La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per lo sviluppo dell’attività extra agricola.  CR07: Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere. |

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPOLOGIA INTERVENTI PSP** | L’intervento prevede un sostegno, anche in combinazione con gli strumenti finanziari, per l’avviamento (start-up), di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.  La finalità dell’intervento è quella di rivitalizzare le economie rurali, rafforzando e diversificando l’economia rurale, attraverso la creazione di nuove attività extra agricole, che hanno come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi all’interno dell’economia rurale, al fine di contrastare lo spopolamento, contribuire allo sviluppo occupazionale e sostenere il ruolo della microimprenditoria e della piccola impresa nel rafforzamento del tessuto economico e sociale delle aree rurali, in coerenza con le strategie locali di tipo partecipativo.  Pertanto, l’intervento contribuisce al perseguimento dell’Obiettivo specifico 7 Attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali, e dell’Obiettivo specifico 8 Promuovere l’occupazione, la crescita, l’inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle aree rurali, comprese la bioeconomia e la silvicoltura sostenibile  Collegamento con le esigenze e rilievo strategico  Il sostegno è concesso per favorire l’avviamento di nuove attività imprenditoriali in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, contribuendo all’esigenza 3.1, in linea con l’obiettivo strategico 7, e all’esigenze 3.3, in linea con l’obiettivo strategico 8.  Collegamento con i risultati  L’intervento fornirà un contributo fondamentale per il raggiungimento dei risultati di cui all’indicatore R.39 Sviluppare l’economia rurale. |
| **AZIONI SSL** | Finalità e descrizione generale (max 500 caratteri)  **Motivazione**  Gli interventi proposti per perseguire la SSL concorrono in maniera coordinata, anche attraverso i progetti di cooperazione locale, ad avviare o a proseguire un processo di sviluppo locale che dovrà in prima istanza riproporre gli stimoli già dati per la scrittura della presente proposta di SSL, per attivare a tempo debito le iniziative dei potenziali beneficiari.  Se il sistema economico e sociale, comprensivo del sistema delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, si sono mostrati propositivi nel delineare i bisogni del territorio e pronti a concorrere alla SSL, occorre altresì stimolare l’avanzata del “nuovo” tanto più quando questo sia in grado di proporre idee di sviluppo coerenti con la SSL, tanto meglio se queste iniziative imprenditoriali rispecchiano gli stessi valori, la stessa vision, che hanno motivato la definizione della SSL e dei suoi obbiettivi.  Il premio di cui alla presente scheda, diventa importante ai fini del buon esito della SSL, perché tali nuove imprese, ancor più di quelle esistenti, oltre che rappresentare singole realtà rivolte allo sviluppo territoriale, alla qualità della vita, alla sostenibilità ambientale, ecc., saranno concretamente l’esito degli stimoli portati dalla SSL, ma anche l’avvio, il volano di diffusione della buona pratica dello sviluppo ambientalmente sostenibile lanciata dalla stessa SSL.  **Interventi previsti**  Sostegno per l’avviamento (start-up) di nuove attività imprenditoriali, in ambito extra-agricolo nelle zone rurali, connesse alle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060.  L’avvio di nuove imprese può essere sostenuto per la realizzazione di attività e servizi per:  a) popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc);  b) commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT;  c) attività artigianali, manifatturiere;  d) turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale;  e) valorizzazione di beni culturali e ambientali;  f) ambiente, economia circolare e bioeconomia;  g) produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell’uso di energia;  h) trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita. |

|  |  |
| --- | --- |
| **MODALITA’ DI ATTUAZIONE** | L’intervento verrà attivato sia tramite specifico avviso pubblico, sia all’interno di progetti di cooperazione di cui alla scheda d’intervento SRG07 |
| **principi di selezione** | L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento (UE) 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dai GAL, ciascuno per il proprio ambito di competenza territoriale ai sensi dell’art. 33 del Regolamento (UE) 2021/1060.  I criteri dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con gli obiettivi dell’intervento.  A livello territoriale vengono definiti criteri di selezione basati sui seguenti principi:   * Settori produttivi e di servizio oggetto di intervento; * Localizzazione dell’insediamento (ad es. aree rurali, aree svantaggiate, ecc.); * Accesso combinato ad altri interventi dello sviluppo rurale o finanziati da altri fondi; * Qualità del soggetto richiedente (ad es. donne, beneficiari più giovani, condizione di sottooccupazione/disoccupazione, formazione o competenze, ecc.); * Contenuti del piano aziendale (tipologie di spese).   Si potranno prevedere tra i criteri di selezione premialità per le attività avviate nei settori e, f, g indicati al CR05 e/o per startup che valorizzino la sostenibilità ambientale e paesaggistica e/o che prevedano di attivare un sistema di gestione ambientale fin dall’inizio e che si rifacciano ai principi del green project management.  **Indirizzi attuativi preliminari**  Prevedere criteri di premialità che tengano conto delle diverse ricadute dell’intervento con riferimento agli obbiettivi e agli effetti attesi.  Prevedere criteri di premialità che tengano conto della connessione ad altre attività che concorrono alla SSL, non necessariamente finanziati dal GAL, compresi gli interventi di valorizzazione della fruizione. In particolare i criteri dovranno prevedere premialità per la qualità progettuale (es: coerenza con obbiettivi della SSL, innovatività, chiarezza del progetto) |

|  |  |
| --- | --- |
| **BENEFICIARI** | * Persone fisiche * Microimprese o piccole imprese * Aggregazioni di persone fisiche e/o microimprese o piccole imprese |
| **CRITERI DI AMMISSIBILITA’** | Può essere sostenuto l’avvio di nuove imprese in tutti i settori produttivi e di servizio per la realizzazione di attività e servizi per:   * popolazione e target con esigenze specifiche (es. socioassistenziali, educativi, ricreativi, culturali, di mediazione, coworking, mobilità; ecc); * commercializzazione, la promozione, la comunicazione e IT; * attività artigianali, manifatturiere; * turismo rurale, ristorazione, ricettività, accoglienza, offerta ricreativa-culturale; * valorizzazione di beni culturali e ambientali; * ambiente, economia circolare e bioeconomia; * produzione di energia da fonti rinnovabili e razionalizzazione dell’uso di energia; * trasformazione e commercializzazione di prodotti, compresa la realizzazione di punti vendita.   La domanda di sostegno deve essere corredata dalla presentazione di un piano aziendale per Lo sviluppo dell’attività extra agricola.  Il piano aziendale deve inquadrare la situazione di partenza dell’insediamento, l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati che si intende raggiungere.  **Indirizzi attuativi preliminari**  Prevedere criteri di ammissibilità per garantire la coerenza dell’iniziativa imprenditoriale proposta rispetto alla SSL, agli obbiettivi e agli effetti attesi. |
| **IMPEGNI** | * I beneficiari sono obbligati a rendere effettivo l’insediamento e ad avviare e completare le attività previste dal piano secondo i tempi e le modalità definite da ciascuna Regione e Provincia autonoma e nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER. * Condurre l’azienda per un periodo minimo di tempo definito da ciascuna Regione e provincia autonoma e nell’ambito delle Strategie di Sviluppo Locale LEADER. |
| **ammissibilita’ delle spese** | Si applica quanto previsto alle Sezioni 4.7.1. e 4.7.3, paragrafo 1 del PSP.  **Ammissibilità delle spese**  In merito all’ammissibilità delle spese si applica quanto previsto alle Sezioni **4.7.1. e 4.7.3**, paragrafo 1 del Piano.  **1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR**  Fatte salve le operazioni a superfice e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, le operazioni pagate con importi forfettari ai sensi dell’art. 70, paragrafo 8, del citato regolamento, quelle di insediamento che rientrano nell’ambito dell’art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all’articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si  applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. **In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti.**  **1.1) Principi generali**  Le spese per essere ammissibili devono essere:  imputabili ad un’operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;  pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;  congrue rispetto all’operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione stessa;  necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.  I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.  **1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell’ammissibilità delle spese**  Sono ammissibili al sostegno:  le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente  le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.  Il punto a) non si applica:  alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l’evento, anche quando l’ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;  alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,  alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.  **1.3) Principi in merito all’ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)**  Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1 del PSP, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:  Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;  Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;  Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);  I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;  Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:  l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;  i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;  all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.  Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso  in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.  **1.4) Principi in merito all’ammissibilità delle spese di gestione**  Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del  reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:  1. spese di funzionamento;  2. spese di personale;  3. spese di formazione e consulenza;  4. spese di pubbliche relazioni;  5. spese finanziarie;  6. spese di rete;  7. spese di ammortamento, sulla base d quanto specificato nella sezione 1.3.  **1.5) Ammissibilità di Studi e Piani**  Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.  Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:  1. nell’ambito di un intervento di investimento di cui all’art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;  2. nell’ambito di interventi per lo “Scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione” di cui all’articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).  **1.6) Contributi in natura**  I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali.  In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:  i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell’utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;  il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;  il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell’utilizzo dei beni aziendali è basato sull’utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.  non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.  il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell’operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.  Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.  **1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse**  Non è ammissibile a contributo l’imposta sul valore aggiunto (IVA).  È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.  L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.  L’IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:  quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del citato decreto;  quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell’ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;  quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.  **Spese non ammissibili nell’ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115)**  Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:  a) acquisto di diritti di produzione agricola;  b) acquisto di diritti all’aiuto;  c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;  d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;  e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi;  f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.  g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento;  h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;  i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell’ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;  l) spese connesse all’assistenza post-vendita dei beni di investimento;  Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.  Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del PSP. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CUMULABILITA’ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO** | Si rimanda alla Sezione 4.7.3, paragrafo 2, del PSP.  2.1) Strumenti finanziari dell’Unione europea  Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:  le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell’ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell’Unione europea;  nel caso in cui un’operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:  tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.  2.2) Strumenti nazionali  Un’operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115. |
| **EROGAZIONE DI ANTICIPI** | È consentito il pagamento di anticipi ai beneficiari da parte degli Organismi pagatori per un importo massimo del 50% del contributo concesso per le singole operazioni alle condizioni stabilite nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP. |
| **tipo del sostegno** | Il sostegno prevede un massimale di 100.000 euro che può essere concesso sotto forma di pagamenti forfetari in conto capitale, anche in più rate, o attraverso il ricorso a strumenti finanziari o attraverso una combinazione delle due modalità. Il massimale può essere differenziato in base a criteri oggettivi che ciascun GAL potrà stabilire (come previsto all’art. 75, par. 4 del Regolamento (UE) 2021/2115.   |  |  | | --- | --- | | Importo dell’aiuto forfettario | € 30.000 | |

**Per ogni altro contenuto non presente nella scheda, ma pertinente alle azioni che si vogliono attuare, fanno fede i contenuti della scheda del PSP.**

|  |  |
| --- | --- |
| **TRATTAMENTO DATI PERSONALI** | In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n.101/2018), si rimanda all’Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’Allegato A. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **importo del sostegno** | **Spesa ammissibile** | **Contributo pubblico totale** | **Contributo FEASR** |
| *Non coerente* | *€ 210.000* | *€ 85.470* |

**di cui contributo pubblico riserva SRG07 60.000**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **cronoprogramma procedure e finanziario** | | | | | | | |
| **Importi contributo pubblico di spesa prevista in relazione al bando** | | | | | | | |
| **2024** | | **2025** | | **2026** | | **2027** | |
| **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** | **1° semestre** | **2° semestre** |
| *€* |  | *€ 150.000* | *€* | *€ 60.000 (\*)* | *€* | *€* | *€* |

(\*) quota riservata a interventi finanziati nell’ambito di progetti di cooperazione di cui alla scheda d’intervento SRG07

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori** | **Nome indicatore** | | **U. m.** | **Valore atteso al 2027** |
| **INDICATORI DI RISULTATO** | *Spesa pubblica totale*  *Come indicatore SSL 5* | *€* | *210.000* |
| *Investimenti totali* | *€* | *Non coerente* |
| *Numero di nuovi agricoltori che ricevono un sostegno all'insediamento (diversi dai giovani agricoltori che beneficiano del contributo SRE01)* | *n°* | *Non coerente* |
| *Numero di aziende agricole rurali, incluse le imprese della bioeconomia, create con il sostegno della PAC* | *n°* | *Non coerente* |
| **Indicatori SSL** | *1 – Interventi finanziati* | *n.* | *7* |
| *2 – Interventi finanziati in progetti di cooperazione locale* | *n.* | *2* |
| *3 – Iniziative imprenditoriali integrate ad altre iniziative in linea con la SSL* | *n.* | *3* |
| *4 – Iniziative imprenditoriali legate alla valorizzazione delle risorse ambientali e alla sostenibilità ambientale* | *n.* | *3* |
| *5 – Finanziario – contributo pubblico totale* | *€* | *210.000* |
| **Indicatori ambientali\*** | *Come da indicatore SSL 4* | *n.* | *3* |
|  |  |  |
|  |  |  |
| \* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma | | | |

**Allegato A**

**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Ai sensi degli art. 13‐14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679**

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

**1. Il Titolare del trattamento.**

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano.

**2. Finalità e base giuridica del trattamento.**

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Finalità** | **Base giuridica** | **Categorie di dati personali** |
| Erogazione di contributi in relazione ai bandi degli interventi strutturali ed a superficie del Piano strategico della PAC (PSP). | Il Trattamento dei dati personali è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6. par. 1 lett e) GDPR nonché dell’art. 2 ter del D.lgs 196/2003;  REG. UE n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale  (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;  Piano Strategico Nazionale della PAC 2023‐2027 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e s.m.i.; Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023‐2027 della Regione Lombardia approvato con DGR n. XI/7370 del 21 novembre 2022 e s.m.i. | Dati personali comuni anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN); percorso professionale. |

**3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.**

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

**4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.**

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

**5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.**

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici quali:

* Provincia di Sondrio, per le istruttorie di propria competenza;
* INPS, per il DURC;
* Prefettura/Ministero Interno, per i controlli antimafia;
* Ministero dell’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste (MASAF) per monitoraggio avanzamento PAC 23‐27;
* Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per gli adempimenti in materia di aiuti di Stato (Sistema Informativo Agricolo Nazionale ‐ SIAN);
* Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), per il monitoraggio unitario;
* Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), per il Codice Unico di Progetto (CUP);
* Commissione Europea, per il monitoraggio avanzamento PAC 23‐27;
* Forze dell’ordine, per lo svolgimento dei controlli;
* Agenzia delle Entrate, per le visure catastali;
* Valutatore Indipendente, per il servizio di valutazione del Programma Strategico Nazionale Italia 2023‐2027 per la parte di competenza della Regione Lombardia;
* Certificatore dei conti per le verifiche di esattezza e veridicità dei conti annuali dell’organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalità e la correttezza delle spese di cui la Commissione ha richiesto il rimborso;
* Autorità ambientale per il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi CSR, in coerenza con gli esiti della VAS nazionale e tenendo presente le politiche ambientali in atto;
* Corte dei conti EU, per la verifica della regolarità della gestione finanziaria;
* Corte dei conti Italia, per i controlli di contabilità pubblica.

I Suoi dati personali potranno essere pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente del sito di Regione Lombardia e di Agea, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia (BURL) nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori), in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato come Responsabili del trattamento:

‐ ARIA S.p.A., per la gestione e manutenzione delle piattaforme EDMA, SISCO, SISPA e REGDEB;

‐ E.R.S.A.F., per le attività di controllo degli interventi CSR;

‐ Finlombarda S.p.A., per la gestione dello strumento finanziario;

‐ Comunità montane, per le istruttorie relative agli interventi del CSR;

‐ Assistenza Tecnica RL, per le attività di monitoraggio e supporto all'Autorità di Gestione per le attività di

competenza della Regione Lombardia relative al Programma Strategico Nazionale Italia 2023‐2027;

‐ Gruppi di Azione Locale (GAL), per l’attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale;

‐ Centri di Assistenza Agricola (CAA), per attività in convenzione per la gestione del fascicolo.

Si precisa che, a livello di singolo bando, sono di volta in volta indicate le attività svolte dai soggetti sopra elencati, coinvolti nel trattamento dei dati personali.

**6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.**

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

**7. Tempi di conservazione.**

I suoi dati saranno conservati per dieci anni dal versamento dell’ultimo contributo per finalità di controllo ed eventuale gestione del contenzioso (Regolamento UE 2021/2116 art. 67).

**8. I diritti degli interessati.**

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall’art. 23 del Regolamento e dall’art. 2‐undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

• **Diritto di accesso (art. 15)**

• **Diritto alla rettifica (art. 16)**

• **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**

• **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 ‐ 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

**9. Reclamo all’Autorità di controllo.**

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

**10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.**

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e‐mail: [rpd@regione.lombardia.it](mailto:rpd@regione.lombardia.it).

**11. Modifiche.**

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 20.11.2023